



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA,
IL COMUNE DI CADONEGHE,
IL COMUNE DI VIGODARZERE
E S.P.E.S. (SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI)
PER LA GESTIONE COMPARTICIPATA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN CADONEGHE (PD)
E DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIGODARZERE (PD)**

L'anno duemilasedici (2016) addì ___ del mese di _____, nella Sede dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta in Viale della Costituzione, 3 a Cadoneghe

TRA

l'Unione dei Comuni del Medio Brenta (più sotto denominata UNIONE) - C.F. 04107300289, con sede in Cadoneghe (Pd), Viale della Costituzione n. 3, legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona dell'Unione ed in virtù di delega di funzioni del Dirigente del Settore Servizi Generali prot. ___ in data _____;

il Comune di Cadoneghe – C.F. _____, con sede in Cadoneghe (Pd), Viale della Costituzione n. 3, legalmente rappresentato da _____ nata a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune;

il Comune di Vigodarzere – C.F. _____, con sede in Vigodarzere (Pd), Via Ca' Pisani n. 74, legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Culturali e Sociali del Comune;

l'Ente Pubblico Ipab S.P.E.S., Servizi alla Persona Educativi e Sociali (più sotto denominato SPES) - C.F. 040683000286, legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di direttore generale dell'Ente Pubblico sopracitato, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente Pubblico SPES che rappresenta;

PREMESSO CHE

- SPES, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza:
 - è nata nel 2006 dalla fusione tra le II.PP.A.B. O.P.A.I. (Opera Padovana Assistenza Istruzione), sorta per iniziativa di cittadini padovani che nel 1845 fondarono gli "Asili di Carità per l'infanzia in Padova", destinati all'educazione e all'assistenza delle giovani generazioni, e S.E.E.F. (Servizi Età Evolutiva e Famiglia), istituzione già oggetto di fusione, nel 1990, di quattro II.PP.A.B. padovane, l'I.P.A.I. (Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia), sorto nel 13° secolo dalla cosiddetta "Ruota degli Esposti", l'I.P.I. (Istituto Padovano per l'Infanzia), gli Istituti Riuniti (che accorpavano l'ospizio Orfani nazareni e

- l'Istituto Vittorio Emanuele II per orfani e derelitti) e la Colonia Marina Principi di Piemonte sita in località Alberoni al Lido di Venezia;
- è Ente disciplinato dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dalla normativa regionale di settore; nel proprio Statuto ha stabilito come sua missione, finalità e valori ispiratori *"la promozione del "ben-essere" di bambini e adolescenti e il sostegno a compiti educativi e sociali delle famiglie, anche di quelle disagiate o in difficoltà nei rapporti con i figli. La missione viene perseguita riconoscendo le peculiarità, le necessità e le potenzialità della persona, nella consapevolezza che la famiglia è parte di un contesto di relazioni, fonte di scambio e ricchezza reciproca. Le azioni dell'Ente sono volte a costruire una comunità solidale, capace di accogliere la persona e di favorirne lo sviluppo armonico"* (art. 4); tra i propri obiettivi e servizi ha previsto quello di *"sviluppare, promuovere e gestire servizi volti ad agevolare i compiti educativi e sociali delle famiglie. In particolare l'Ente gestisce: (...) servizi educativi, scolastici, parascolastici, ludici e ricreativi destinati all'infanzia e all'adolescenza"* (art. 5);
 - è Ente pubblico soggetto alla vigilanza e al controllo della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, ai sensi della L.R. n. 55/1982 ss.mm.;
 - ha natura di "Ente non commerciale" dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, si propone come un soggetto qualificato nella progettazione, promozione e gestione di servizi per l'infanzia assicurando attualmente il funzionamento di diciotto sedi operative con più di milletrecento utenti;
- I Comuni di Cadoneghe e di Vigodarzere, con proprie deliberazioni consiliari rispettivamente n. 66 in data 26.10.2009 e n. 11 in data 09.04.2013, hanno conferito all'Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni inerenti, fra l'altro, l'organizzazione del servizio pubblico di Asilo Nido;
 - L'Unione dei Comuni del Medio Brenta ha quindi tra i propri servizi alle famiglie il servizio di asilo nido – disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione n. 3 in data 29.04.2014 - presso le strutture site rispettivamente in Cadoneghe (Pd), Via L. Ariosto n. 6 (capacità ricettiva n. 53 posti di bambini compresi tra i 3 e i 36 mesi) ed in Vigodarzere (Pd), Via Stradona n. 43 (capacità ricettiva n. 34 posti di bambini compresi tra i 3 e i 36 mesi);
 - L'art. 1 della L.R. n. 32/1990 sancisce che *"la Regione del Veneto in armonia con l'art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale"*; l'art. 10 della stessa Legge stabilisce che *"il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati"*;
 - I Comuni di Cadoneghe e di Vigodarzere non hanno conferito all'Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri immobili destinati a servizio pubblico, esercitando in proprio le stesse anche in relazione alle sopra citate strutture adibite ad asilo nido;
 - L'articolo 15 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - Il suddetto art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del raggiungimento di

un risultato comune (Cass. Civ., 13 luglio 2006, n. 15893): modello che si caratterizza per la flessibilità dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti pubblici stipulanti, e per lo svolgimento di un ruolo attivo da parte dei suddetti soggetti, anche se non necessariamente nella stessa misura, con la conseguente effettiva divisione di compiti e responsabilità;

- Da ultimo, l'art. 5 del recentissimo D.Lgs. n. 50/2016 - c.d. nuovo codice dei contratti pubblici al comma 6 ha espressamente escluso dal proprio ambito di applicazione un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- L'Unione Comuni del Medio Brenta nel 2013, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale con le richieste professionalità ai fini del coordinamento didattico educativo, del coordinamento psicopedagogico, del servizio di formazione nonché della gestione delle cucine interne, ha stipulato un accordo ai sensi dell'art. 15, Legge n. 241/1990 con SPES - che aveva ed ha tuttora la disponibilità di tali risorse - per la gestione in collaborazione del servizio Asilo nido nelle due strutture sopra citate nel triennio 2013/2016;
- L'Unione non vuole dismettere il ruolo attivo finora svolto nella gestione del servizio e, vista la positiva esperienza di cooperazione con SPES del triennio appena trascorso, intende pertanto proseguire nella stessa, coinvolgendo però nell'accordo anche i due Comuni associati di Cadoneghe e di Vigodarzere, essendosi riscontrata l'opportunità, ed anzi la doverosità, di una definizione consensuale anche dei compiti inerenti la manutenzione e gestione delle strutture, tuttora rientranti nelle funzioni dei Comuni in quanto non conferite all'Unione;
- L'articolo 11 del vigente Statuto dell'Unione favorisce forme di collaborazione con Enti Pubblici operanti nell'ambito territoriale ispirandosi a principi di leale collaborazione e mutua solidarietà;
- L'offerta di un servizio pubblico socio educativo rivolto alla prima infanzia, con il fine di supportare le famiglie in ordine alla necessità lavorative e di realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a 3 anni di età, che si persegue con il presente accordo, rientra tra gli obiettivi dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere dell'ente pubblico SPES, e può dunque qualificarsi come "interesse comune" ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/90;
- L'ente pubblico Spes dispone di risorse competenti ed idonee a supportare l'Unione dei Comuni del Medio Brenta nella gestione, in collaborazione con la stessa, del servizio pubblico di assistenza alla prima infanzia;
- Il presente accordo appare rispettoso delle condizioni fissate dall'art. 5, D.Lgs. n. 50/2016 anche in relazione alla lettera c) dello stesso, stante che al momento attuale l'Ente pubblico Spes non svolge sul mercato aperto nessuna delle attività interessate dall'accordo stesso; inoltre, conformemente alle indicazioni dell'ANAC (cfr. da ultimo il parere AG 70/2015/AP del 7 ottobre 2015) e del Consiglio di Stato (parere della Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178), nel presente accordo i

movimenti finanziari tra l'Unione e Spes si configurano solo come ristoro delle spese sostenute da Spes, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO

Con il presente accordo le parti si impegnano ad una collaborazione istituzionale per la gestione compartecipata:

- dell'Asilo Nido comunale, sito in Cadoneghe (Pd), Via L. Ariosto n. 6, con capienza autorizzata dalla Regione Veneto di 53 bambini - oltre alle maggiorazioni previste per legge - di età compresa tra tre mesi e tre anni;
- dell'Asilo Nido comunale, sito in Vigodarzere (Pd), Via Stradona n. 43, con capienza autorizzata dalla Regione Veneto di 34 bambini - oltre alle maggiorazioni previste per legge - di età compresa tra tre mesi e tre anni.

Il presente accordo è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- o Promuovere la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli e riconoscendo alle famiglie stesse un ruolo primario nell'ambito educativo e sociale;
- o Aiutare le madri lavoratrici nella delicata gestione genitoriale e professionale;
- o Creare per i genitori momenti di confronto e di partecipazione per favorire la condivisione della propria funzione educativa;
- o Accogliere e valorizzare il bambino nella propria identità nel rispetto delle diversità psicofisiche, sociali e culturali, in osservanza dei diritti dei minori;
- o Rispondere ai bisogni e alle esigenze di ciascun bambino, sviluppando in modo armonico tutte le sue potenzialità,

obiettivi da realizzarsi attraverso la gestione coordinata del servizio pubblico di asilo nido da parte dei soggetti pubblici stipulanti, mediante l'integrazione professionale di personale educativo adeguatamente qualificato, la condivisione di buone prassi operative, lo sviluppo di strumenti di monitoraggio e di verifica degli esiti educativi, la partecipazione del personale a percorsi formativi di aggiornamento professionale.

L'aggiornamento del presente Accordo, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART.2 - DURATA

Il presente accordo di collaborazione decorre dal 1° settembre 2016 ed ha effetti fino al 31 agosto 2019. Alla scadenza le parti potranno rinnovare l'accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, apportando eventualmente modifiche per effetto di cambiamenti che fossero intervenuti sugli aspetti normativi e organizzativi.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Amministrazioni Comunali di Cadoneghe e di Vigodarzere si impegnano a:

- mettere a disposizione, per quanto concerne il Comune di Cadoneghe, la sede di Via L. Ariosto n. 6 – piano terra - idonea per ospitare n. 53 bambini (oltre alle maggiorazioni previste per legge). A tali spazi si aggiunge l'utilizzo del giardino esclusivo dell'immobile;
- mettere a disposizione, per quanto concerne il Comune di Vigodarzere, la sede di Via Stradona n. 43 – piano terra - idonea per ospitare n. 34 bambini (oltre alle maggiorazioni previste per legge). A tali spazi si aggiunge l'utilizzo del giardino esclusivo dell'immobile;
- sostenere gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rispettivi immobili, degli impianti tecnologici, delle attrezzature e di tutte le attrezzature in uso di proprietà comunale (con valutazione dell'opportunità di eventuale sostituzione) o adeguamento delle stesse ai sensi della vigente normativa in materia;
- sottoscrivere i contratti relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono e provvedere al pagamento degli addebiti di somministrazione;
- provvedere all'idonea copertura assicurativa dei rispettivi immobili.

L'Unione, quale titolare delle funzioni di organizzazione del servizio pubblico di asilo nido, conferitele dai Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, nonché titolare delle autorizzazioni all'esercizio del servizio medesimo nelle due strutture in oggetto e dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della DGR n. 84/2007, si impegna a:

- verificare ed assicurare, in stretta collaborazione con i referenti dei due Comuni, il completo allestimento funzionale interno ed esterno degli immobili, nel rispetto degli standard regionali previsti per la tipologia del servizio asilo nido, mettendo a disposizione gli arredi e dotazioni eventualmente occorrenti ad integrazione e/o sostituzione di quelli esistenti nelle strutture;
- gestire i rapporti con la Regione Veneto e riscuotere i contributi annuali in conto gestione concessi;
- mettere a disposizione di SPES il proprio personale educativo inserito nella dotazione organica dell'Ente ed assegnato all'asilo nido;
- promuovere iniziative formative ed educative rivolte alle famiglie degli utenti e agli utenti stessi previste nella Progettazione socio-educativa curata dall'Ufficio Istruzione dell'Unione;
- gestire le attività di iscrizione al servizio di nido, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Unione vigente in materia;
- determinare e riscuotere le rette di frequenza a carico delle famiglie;
- rimborsare periodicamente a favore di Spes (nei mesi di ottobre e di maggio di ciascun anno di durata del presente accordo) le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di propria competenza, su presentazione di idoneo prospetto riepilogativo, entro il limite massimo determinato da un piano preventivo annuale concordato tra l'Unione e Spes entro il termine di approvazione della proposta di Bilancio di previsione da parte della Giunta dell'Unione. Detto piano potrà essere rideterminato in corso d'anno, per accertate necessità funzionali-operative, definite di comune accordo tra l'Unione e Spes.

SPES si impegna a:

- garantire il completamento dell'organico necessario al fine di garantire la gestione degli Asili Nido in tutte le sue articolazioni – comprensivo delle sostituzioni del personale assente - con proprio personale educativo e ausiliario, nel pieno rispetto della

-
- normativa nazionale e regionale di settore;
 - garantire il coordinamento dell'attività educativa, didattica ed assistenziale ed il coordinamento psicopedagogico attraverso proprio personale;
 - collaborare con l'Unione nella predisposizione preventiva, e comunque prima e per ogni anno educativo, di un Progetto psico-pedagogico annuale e di un *Piano organizzativo-gestionale* conformemente ai principi della normativa regionale in materia, ed inoltre collaborare alla realizzazione degli stessi.

Il Progetto psico-pedagogico dovrà recare una descrizione dettagliata relativa a:

- ✓ contenuti e finalità educative;
- ✓ metodo di lavoro previsto ed organizzazione dei tempi;
- ✓ organizzazione ludico-educativa degli spazi;
- ✓ rapporto con le famiglie;
- ✓ uscite didattiche;
- ✓ progetti educativi specifici;
- ✓ modalità di documentazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo.

E' prevista la verifica circa l'attuazione del programma almeno due volte all'anno e, comunque, ogniqualvolta se ne presenti la necessità/opportunità su determinazione dell'Unione;

- utilizzare gli immobili, gli impianti, le attrezzature, gli arredi ed i beni mobili di proprietà degli altri soggetti pubblici stipulanti con tutti i riguardi e le cautele della corretta amministrazione del patrimonio pubblico;
- redigere un piano formativo annuale costituito da diverse proposte formative a cui potrà partecipare anche il personale dell'Unione;
- provvedere alla fornitura dei materiali necessari all'attività educativa e didattica;
- provvedere alla fornitura dei materiali igienico-sanitari ed alla sostituzione di biancheria necessari al normale funzionamento del servizio;
- garantire con propri materiali e attrezzature l'ordinaria e straordinaria pulizia e l'igienizzazione di tutti i locali interni dell'Asilo Nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, della terrazza scoperta, del materiale pedagogico e ludico, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza vigenti in materia;
- garantire la gestione della cucina interna finalizzata alla preparazione dei pasti e delle merende per gli utenti e per il personale che ne abbia diritto attraverso proprio personale nel rispetto delle norme HACCP vigenti in materia;
- seguire le Linee Guida della Regione Veneto per la sicurezza e per la qualità nutrizionale nella ristorazione collettiva;
- assicurare la formazione del personale adibito alla cucina interna;
- fornire consulenza tramite la figura professionale di Dietista;
- prestare consulenza nell'ambito dell'igiene ambientale;
- concordare con l'Unione titolare del servizio i menù e le loro variazioni;
- provvedere alla fornitura dei materiali igienico-sanitari necessari alla pulizia e sanificazione dei locali di cucina e loro pertinenze, incluso il monitoraggio degli insetti striscianti e l'azione preventiva di derattizzazione;
- garantire con propri materiali e attrezzature l'ordinaria/ la straordinaria pulizia e l'igienizzazione dei locali di cucina e loro pertinenze nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza vigenti in materia;
- fornire all'Unione ogni dato/elemento necessario ai fini dell'ottenimento del contributo regionale in conto gestione;

-
- presentare all'Unione, per l'approvazione annuale ed il recepimento nell'ambito della proposta di Bilancio di previsione, il piano previsionale delle spese di espletamento delle attività assunte a proprio carico e, al termine di ogni anno educativo, di idoneo prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute;
 - redigere il Documento di Valutazione del rischio e ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/2008;
 - rispettare, in relazione alle attività di propria competenza, le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali come previsto dal D.Lgs. 196/2003

ART. 4 – QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

Le parti, al di là dei propri obblighi convenzionali reciproci sopra descritti e desiderando sviluppare una condivisa forma di gestione partecipata, si impegnano a promuovere lo sviluppo della qualità del servizio di asilo nido secondo un approccio di sistema orientato al Miglioramento continuo della qualità; assumono come obiettivo comune di riferimento della propria attività il mantenimento dell'accreditamento istituzionale previsto e disciplinato dagli standard di cui alla DGR n. 84/2007, con l'impegno a monitorare costantemente e congiuntamente la qualità del servizio erogato.

ART. 5 – PERSONALE

Negli Asili Nido deve operare stabilmente il personale educativo e quello ausiliario addetto ai servizi, in relazione al numero dei bambini ospitati ed a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia.

Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento dell'Unione vigente in materia, sono previsti i seguenti ruoli professionali:

- I Coordinatori degli Asili Nido: SPES deve indicare all'Unione i nominativi di un unico referente per ciascuna struttura, in qualità di Coordinatore dell'Asilo Nido, per tutte le necessità riguardanti la gestione del servizio.
Il Coordinatore:
 - sovrintende all'attività didattica, educativa ed assistenziale, assicurando l'interfaccia relazionale tra il servizio, Spes, l'Unione, l'USSL e gli eventuali altri soggetti che gravitano intorno al servizio;
 - vigila sulle condizioni di pulizia ed igiene dei locali, arredi, attrezzature e sulla sicurezza nel luogo di lavoro, segnalando eventuali necessità agli enti pubblici stipulanti.
- Il Coordinatore pedagogico: sovrintende all'organizzazione del lavoro degli educatori, partecipa alla definizione del progetto pedagogico con la specificazione dei contenuti e delle finalità educative. A scadenze stabilite valuta e verifica gli obiettivi perseguiti in relazione alle scelte operative effettuate e relaziona all'Unione;
- Gli Educatori (dipendenti dell'Unione e di Spes): si occupano della cura e del benessere generale dei bambini, sia per quanto riguarda l'aspetto igienico e alimentare, sia per quanto riguarda la maturazione di tutte le capacità inerenti lo sviluppo di attività intellettive, motorie, psicologiche e di relazione interpersonale. Il loro compito è quello

di sviluppare attività educative, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati per ogni bambino. La presenza del personale terrà conto anche delle peculiari esigenze nei diversi momenti della giornata;

- Il Personale Ausiliario addetto alla preparazione dei pasti: deve garantire la preparazione e distribuzione dei pasti e delle merende nonché garantire la pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali della cucina, della dispensa, del refettorio e le aree di pertinenza delle stesse;
- Il Personale Ausiliario: deve garantire la pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni all'asilo nido, delle aree scoperte di pertinenza, nonché del materiale pedagogico.

Il personale utilizzato da SPES deve essere in possesso del titolo di studio e di ogni altro requisito previsti dalla Regione Veneto per le varie figure professionali dell'asilo nido. L'Unione individua quale responsabile amministrativo per i rapporti con la SPES il Responsabile Servizi alla Persona.

Potranno essere ammessi alle strutture degli asili nido studenti tirocinanti, previa intesa tra Spes e l'Unione, a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l'attività programmata e per gli utenti, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche convenzioni stipulate con gli Enti formatori.

ART. 6 - CONTINUITA'

Tenuto conto della delicatezza del servizio di asilo nido e della particolare fascia d'utenza cui esso è rivolto, SPES, in relazione al proprio personale, si impegna ad assicurare la massima continuità educativa, cioè in specifico a garantire per ogni anno educativo, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sua sostituzione, nei casi di assenza previsti dalla legge, con personale che abbia gli stessi requisiti del personale sostituito debitamente e formalmente documentati.

ART. 7 - CONTRATTO DI LAVORO

SPES dovrà, per il proprio personale, garantire il rispetto dei CCNL vigenti per il settore e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, previdenziale ed assistenziale).

Grava su tutto il personale in servizio l'obbligo del mantenimento del segreto d'ufficio, del massimo riserbo su fatti o circostanze concernenti gli utenti e le loro famiglie e del rispetto del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 - DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà garantito per tutti i bambini ammessi agli Asili Nido di età compresa dai tre ai trentasei mesi.

Il funzionamento del servizio va assicurato per l'intera durata dell'accordo, secondo il calendario approvato dalla Giunta dell'Unione, gli orari di apertura, le modalità di frequenza e le norme di gestione previste dal Regolamento dell'Unione nonché dal Progetto psicopedagogico e dal *Piano organizzativo-gestionale* annualmente predisposti.

ART. 10 – REFERENTI – COMITATO TECNICO

I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per il Comune di Cadoneghe il Responsabile dei Servizi Sviluppo Sostenibile;
- b) per il Comune di Vigodarzere il Responsabile dei Servizi Tecnici;
- c) per l'Unione il Responsabile dei Servizi alla Persona (delegato dal Dirigente);
- b) per SPES la Responsabile del Coordinamento didattico delle strutture educative.

Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle controparti.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente accordo è costituito un Comitato Tecnico composto da un membro per ciascuna delle parti, e presieduto dal Presidente dell'Unione o da persona da lui delegata. I componenti sono designati dai rispettivi legali rappresentanti.

Il Comitato Tecnico svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dal presente accordo, di controllo e di valutazione dei risultati ottenuti.

Il Comitato Tecnico si riunisce presso la sede dell'Unione.

ART. 11 - INSERIMENTO BAMBINI DISABILI

Dovrà essere assicurata l'attività educativa ed assistenziale a favore di eventuali utenti disabili, con l'adozione di ogni idoneo accorgimento che sarà concordato caso per caso fra le parti. Eventuali spese aggiuntive sostenute da SPES per l'assistenza e sostegno alla disabilità saranno oggetto di integrazione del piano preventivo annuale di cui al precedente art. 3.

ART. 12 - ONERI

Ogni parte si impegna a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività direttamente effettuate, come previste nel precedente art. 3, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute da Spes per le attività di propria competenza, effettuato a suo favore dall'Unione con i tempi e le modalità stabiliti nel medesimo art. 3.

Le rette di frequenza a carico delle famiglie concorrono alla copertura economica del servizio e saranno riscosse direttamente dall'Unione, la quale, in quanto titolare del servizio, assicura l'equilibrio economico finanziario della gestione operativa degli asilo nido.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

SPES adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità e la sicurezza

degli operatori, dei minori e dei terzi frequentanti i locali oggetto del presente accordo. SPES dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni anti-infortunistiche e di sicurezza delle procedure di lavoro, in conformità alle prescrizioni della vigente normativa in materia. Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- Una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- Una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di tutte le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.

ART. 14 – RECESSO ANTICIPATO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno sei (6) mesi. In ogni caso, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività didattica dell'anno educativo in corso, il recesso avrà effetto dal 31 luglio successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 15 – UTILIZZO DEL LOGO

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, quello del Comune di Cadoneghe, quello del Comune di Vigodarzere e quello di SPES potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo di ciascuna delle parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 16 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente accordo.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della Legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2) del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo

Regionale del Veneto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa esplicito rinvio alle leggi, ai regolamenti vigenti e alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia in quanto compatibili ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 241/1990 ss.mm., come richiamato dall'art. 15, comma 2 della medesima Legge.

Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge n. 241/1990 ss.mm., il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm., e precisamente con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del suddetto Decreto n. 82.

L'Unione Comuni del Medio Brenta f.to _____

Il Comune di Cadoneghe f.to _____

Il Comune di Vigodarzere _____

L'Ente pubblico SPES _____
